MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

# Art. 7

## Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione |
| Estremi | Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180 |
| Capo | II — Investimenti nell'edilizia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno-1993/art-7-rilancio-di-iniziative-di-sviluppo-e-riqualificazione-territoriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it